

Reggio Emilia, 16 Maggio '03

Circolare n. 03/2003

Oggetto: Deliberazioni Comunali in materia di gasolio e GPL/ da riscaldamento con riduzione del prezzo in particolari zone geografiche - Note dell'Agenzia delle Dogane -

Con nota in data 24/12/2002 – prot. 3727/V – l'Agenzia delle Dogane ha finalmente chiarito quali sono i termini e la validità di adozione delle "FAMOSE DELIBERE CONSILIARI".

Alleghiamo la citata nota e richiamiamo l'attenzione degli operatori interessati alla delicata materia affinché non abbiano più dubbi circa il comportamento:

- *DEI COMUNI* (con frazioni non metanizzate / fascia E)
- *DEGLI UTILIZZATORI* (con diritto al beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del G.P.L. /riscaldamento)
- *DEI RIVENDITORI* (ricevimento delle dichiarazioni / sostitutive di atto di notorietà, presupposto necessario per la riduzione del prezzo).

Suggeriamo – in quanto sicuramente utile – che siate Voi stessi a fornire ai Vostri clienti una copia della nota 24/12/2002 – prot. 3727/V -.

In quanto utile a Voi, alleghiamo anche copia della risoluzione n. 6/D , del 27/11/02 dell'Agenzia delle Dogane (concessione di agevolazioni o rimborsi di imposta (accisa).

Cordiali saluti.

Servizio Rapp. Clienti



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 24 dicembre 2002

Protocollo: 3727/V

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di
AREZZO
BIELLA
PORTO EMPEDOCLE (AG)
REGGIO EMILIA
SASSARI
TRAPANI
VERCELLI

e, per conoscenza:
All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
All' Area Verifiche e Controlli
Tributi doganali e Accise –
Laboratori Chimici
All' Area Personale, Organizza-
zione e Informatica
Agli Uffici di diretta collabora-
zione del Direttore

S E D E

Al Dipartimento delle Politiche
Fiscali –V.le Europa, 242 –
00144 - ROMA

Al Servizio Consultivo
Ispettivo Tributario
SE.C.I.T.

00100 - ROMA

Al Comando Generale
della Guardia di Finanza
Ufficio Operazioni
V.le XXI Aprile

00185 - ROMA

Al Ministero delle Attività
Produttive
Via Molise, 2

00187 - ROMA

Agli Uffici Territoriali
del Governo

Alle Regioni a Statuto
Ordinario
Alle Regioni a Statuto Speciale
Ai Commissari del Governo
presso le Regioni

LORO SEDI

Alle Provincie Autonome di
TRENTO
BOLZANO

All'A.N.C.I.

Via dei Prefetti, 46
00186 - ROMA

All'U.P.I.

Unione Province Italiane
P.za Cardelli, 4

00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana

V.le dell'Astronomia, 30

00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura

C.so Vittorio Emanuele, 10

00186 - ROMA

Alla Confcommercio

P.za G. Belli, 2

00153 - ROMA

Alla Confartigianato

Via S.Giovanni in Laterano, 152

00184 - ROMA

All'Associazione Nazionale

Società per Azioni

P.zza Venezia, 11

00187 - ROMA

Alla Confesercenti

V. Farini, 5

00185 - ROMA

Alla Federchimica-Assochimica

Via Giovanni da Procida, 11

20149 - MILANO

All'E.N.I. S.p.A.

P.le Mattei, 1

00144 - ROMA

All'Unione Petrolifera

V. del Giorgione, 129

00147 - ROMA

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI

Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie

00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245024 - e-mail:

dogane.tributi.esenzioni@finanze.it

All' Assopetroli
L.go Fiorentini, 1
00186 - ROMA
Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni, 6
50129 - FIRENZE
All' Associazione Nazionale
Commercio Chimico
Corso Venezia, 49
20121 - MILANO
All' Unione Chimica
Via della Colonna Antonina, 52
00186 - ROMA
All' Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
00144 - ROMA
All' Assogasliquidi
Viale Pasteur, 10
00144 - ROMA
Al Comitato Tecnico
Professionale G.P.L.
Via Larga, 8
20122 - MILANO
Al Consorzio Italiano G.P.L.
Autotrazione
Via IV Novembre, 7
40033 - CASALECCHIO DI
RENO (BO)
Alla Federazione Italiana
Imprese Pubbliche Gas, Acqua e
Varie
Via Cavour, 179
00184 - ROMA
All' Associazione Nazionale
Industriali del Gas
Via A.Torlonia, 15
00161 - ROMA
All' Assometano
Via Giorgine, 2
42100 - REGGIO EMILIA
Alla Federmetano
Via Albarelli, 1
40132 - BOLOGNA
All' Associazione Nazionale
Industriali Privati Gas
Via Forlanini, 17

20134 - MILANO
Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M.Fortuny, n.20
00196 - ROMA
Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
Alla Confederazione Nazionale
dell'Artigianato
Via Guattani, 13
00161 - ROMA
Alla Federazione Italiana
Pubblici Esercizi
P.zza G.Belli, 2
00153 - ROMA
Alla Federgrossisti
Via Properzio, 5
00193 - ROMA
Alla Associazione Nazionale
Coop.Agroalimentari
Via Guattani, 9
00161 - ROMA
Alla Confcooperative
Via Gigli d'oro, 21
00186 - ROMA
All'Unione Nazionale
Cooperative Italiana
Via Sotero, 32
00100 - ROMA

OGGETTO: Riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche – Termini e validità di adozione della delibera consiliare.

Sono pervenute alla scrivente le deliberazioni Comunali da adottare annualmente entro il 30 settembre in applicazione dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n.488 del 23/12/1998 e successive modificazioni,

con le quali sono state individuate per l'anno 2002 le frazioni non metanizzate di fascia E appartenenti a Comuni anch'essi ricadenti nella zona climatica E ai fini dell'accesso all'agevolazione in oggetto.

Si rileva che molte delle predette delibere sono state adottate nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare di riferimento, ponendo così gli utenti finali nell'impossibilità di indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare al fornitore, gli estremi della delibera.

Al fine di garantire ai soggetti interessati la continuità di fruizione dell'agevolazione di cui trattasi, le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 dicembre 2002, per quanto stabilito nella Risoluzione n.6/D del 27/11/2002, saranno considerate valide per tutto il 2002 e tenuto conto che la predetta norma agevolativa pur stabilendo il termine del 30 settembre non specifica l'anno al quale la delibera stessa debba riferirsi, si fa presente che le suddette delibere saranno considerate valide anche per 2003 per evitare i disagi procedurali di cui sopra.

Anche per il futuro, le deliberazioni dei Consigli Comunali adottate nel previsto termine del 30 settembre di ogni anno avranno validità per l'anno solare successivo.

Ovviamente, qualora nei Comuni interessati all'agevolazione in parola, fossero nel frattempo metanizzate zone già individuate come non metanizzate di fascia E, le competenti amministrazioni dovranno darne tempestiva notizia alla scrivente.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul fatto che all'adozione di una nuova delibera, consegue l'obbligo per l'utente di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presupposto necessario perché il fornitore pratichi la prevista riduzione di prezzo.

Gli Uffici territoriali del Governo sono pregati di divulgare presso gli enti locali la presente, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti occorrenti per consentire la fruizione del beneficio agli aventi diritto.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. A. Tarascio



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **2399/V/AGT**

Rif.: .

Allegati:

RISOLUZIONE N. 6/D

Roma, 27 novembre 2002

**Alle Direzioni regionali dell' Agenzia
delle Dogane**

LORO SEDI

**Alle Direzioni delle circoscrizioni
dell' Agenzia delle Dogane**

LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di

**AREZZO – BIELLA - TRAPANI
REGGIO EMILIA – SASSARI
PORTO EMPEDOCLE – VERCELLI**

e p.c. :

**All' Area affari giuridici e contenzioso
SEDE**

**All' Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – Laboratori
chimici
SEDE**

**Al Dipartimento per le politiche fiscali
Viale Europa, n. 242
00144 ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
Viale XXI aprile
00185 ROMA**

OGGETTO: Natura dei termini previsti da disposizioni normative o regolamentari nel settore delle accise per l' esecuzione di formalità e adempimenti necessari ad ottenere la concessione di agevolazioni o rimborsi di imposta.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti concernenti la natura (ordinatoria o perentoria) di taluni termini previsti da disposizioni normative e regolamentari relative al settore accise con particolare riferimento al riconoscimento di benefici o agevolazioni fiscali. Tali norme non individuano alcuna sanzione o conseguenza rispetto al tardivo assolvimento degli oneri previsti, ingenerando perplessità in ordine alle determinazioni da assumere in presenza dell'esecuzione tardiva degli adempimenti richiesti.

Si richiamano a titolo esemplificativo:

- a) Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del DPR n. 361/1999, alla lettera b) stabilisce che gli esercenti impianti o depositi a scopo commerciale devono richiedere, entro il giorno 10 del mese successivo ad ogni bimestre, l'accredito di imposta relativo ai quantitativi di gasolio e di gas petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile da riscaldamento erogati nel bimestre medesimo;
- b) il termine del 30 giugno di ciascun anno, previsto dall'art. 3 del DPR n. 277/2000, per la presentazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di trasporto merci su strada della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso dell'anno solare precedente per essere ammessi al godimento del beneficio relativo all'accisa afferente il gasolio impiegato come carburante;
- c) il termine di cui al comma 3 dell'art. 4 del DPR n. 277/2000 relativo alla scadenza del primo semestre dell'anno solare successivo previsto per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro per il credito residuo dell'anno precedente;
- d) i termini di volta in volta indicati dalle disposizioni legislative (vedasi da ultimo l'art. 4-bis del decreto-legge 08.07.2002, n. 138, convertito dalla legge 08.08.2002, n. 178) di previsione della riduzione di accisa da accordare a taluni operatori del settore dell'autotrasporto di merci e persone, per la presentazione della dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo di riferimento, al fine del riconoscimento del beneficio relativo all'accisa riguardante il gasolio impiegato come carburante;
- e) il termine di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto 29 ottobre 1999, per la presentazione, da parte degli aventi diritto delle richieste di rimborso per le variazioni d'accisa relative ai prodotti in giacenza.

In considerazione della rilevanza della problematica sopra esposta, la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Avvocatura Generale dello Stato e sulla base del parere del suddetto organo legale, si fa presente quanto segue.

In linea di principio, deve ritenersi che, quando la norma di previsione del beneficio fiscale concede l'agevolazione a tutti i soggetti che si trovano nelle particolari condizioni previste dalla normativa sostanziale senza preclusioni temporali né problemi di copertura finanziaria - che risulta assicurata all'atto dell'adozione della norma medesima - deve escludersi che i termini sono perentori in tutte le ipotesi in cui la legge non li definisce espressamente o implicitamente tali ovvero quando dal loro mancato rispetto non derivano sanzioni specifiche.

Al fine di determinare l'attribuibilità di un beneficio fiscale nel settore tributario in questione, quindi, in mancanza di una precisa qualificazione della natura del termine, deve farsi riferimento al termine generale di decadenza biennale, previsto dal comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per le richieste di rimborso relative ad accise indebitamente pagate.

Peraltro, deve ritenersi che nel caso in cui la tardiva esecuzione degli adempimenti richiesti pregiudica l'esecuzione di attività successive da parte degli utenti medesimi o degli uffici, tali da rendere inutile una tardiva ammissione al beneficio, è possibile assimilare, quanto agli effetti che ne scaturiscono, tali termini a quelli perentori.

Posta la rilevanza di carattere generale del principio sopra evidenziato, si ritiene che il suesposto criterio possa trovare applicazione, oltre che in relazione alle ipotesi sopra ricordate, anche rispetto ad altre fattispecie agevolative quale, ad esempio, la riduzione di prezzo prevista per i combustibili impiegati in determinate zone geografiche, di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999, per la cui applicazione entro il 30 settembre di ogni anno devono essere comunicate le delibere consiliari con cui vengono individuate le zone non metanizzate ricadenti nella zona climatica E, ai fini dell'applicazione del beneficio. In tale ipotesi, ove le predette delibere siano trasmesse oltre il predetto termine, ma comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, esse non possono essere ritenute senza effetto e costituiscono valido presupposto per l'accesso al beneficio fiscale in parola.

Si invitano, pertanto, codeste Direzioni regionali ad impartire opportune istruzioni agli Uffici operativi anche ai fini dell'eventuale esercizio, da parte degli stessi, del potere di autotutela in relazione ad atti emessi in difformità dai principi sopra esposti.

Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio